



**VI PIANO REGIONALE
DELLE POLITICHE SOCIALI 2026-2028**

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

I PARTE

Prefazione

Il nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali nasce dentro un tempo che non consente neutralità. Le trasformazioni demografiche, economiche e sociali che attraversano la nostra Regione e l'intero Paese non sono semplicemente uno sfondo: sono una sfida politica. E di fronte a questa sfida, la Regione Puglia compie una scelta netta: proseguire nella ridefinizione del ruolo pubblico del welfare come leva di giustizia sociale, coesione e sviluppo.

Non siamo più di fronte a fragilità isolate. Siamo dentro una stagione in cui le vulnerabilità si intrecciano, si moltiplicano, attraversano le biografie e i territori. Povertà economica, educativa, relazionale, abitativa e digitale si sovrappongono, generando nuove forme di esclusione. È per questo che rifiutiamo un modello di welfare frammentato, incapace di leggere la complessità. E scegliamo, invece, di continuare a costruire un sistema capace di tenere insieme, di connettere, di accompagnare.

Questo Piano è il risultato di un percorso reale di partecipazione e co-programmazione. Un processo politico che ha rimesso al centro i territori, gli Ambiti, il Terzo Settore, le comunità. È da qui che nasce la sua forza: dall'ascolto, dal confronto, dalla condivisione delle responsabilità.

Abbiamo superato l'idea di un sistema che interviene solo quando il bisogno è già esploso, per continuare a costruire un'infrastruttura sociale capace di prevenire, attivare, emancipare. Un welfare che non si limita ad assistere, ma che restituisce valore alle persone, riconoscendone capacità, aspirazioni e diritti.

In questa visione, l'integrazione non è uno slogan, ma un dispositivo concreto di cambiamento. Il Piano ricomponete le politiche pubbliche – sociale, sanitario, educativo, lavorativo, abitativo, culturale e sportivo – dentro un'unica architettura, superando definitivamente compartimenti stagni e logiche settoriali, per costruire risposte unitarie, personalizzate e continuative.

Il contrasto alle povertà rappresenta il terreno su cui questa trasformazione diventa concreta. Non esiste una sola povertà. Esistono povertà che si accumulano e si rafforzano: mancanza di reddito, certo, ma anche solitudine, esclusione, assenza di opportunità. A questa complessità rispondiamo con un approccio multidimensionale, fondato sulla presa in carico integrata e su percorsi personalizzati di inclusione attiva.

Costruiremo un nuovo programma di contrasto alle povertà, capace di integrare e mettere a sistema i diversi strumenti di sostegno alle fragilità. In tale prospettiva assumono rilevanza la sperimentazione della dote educativa e di comunità quale leva di emancipazione e la valorizzazione di tutte le risorse pubbliche a disposizione. Investiamo, inoltre, su empowerment economico, educazione finanziaria, microcredito e sostegno all'autoimpiego, perché la dignità passa anche dalla possibilità concreta di costruire il proprio futuro.

Sulla disabilità e la non autosufficienza ribadiamo una scelta culturale prima ancora che amministrativa. Mettiamo al centro i progetti di vita personalizzati: veri e propri percorsi costruiti intorno alla persona. È il riconoscimento pieno del diritto all'autodeterminazione. Il Progetto di Vita deve costituire lo strumento per concretizzare la piena integrazione delle persone con disabilità nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica, professionale e del lavoro, offrendo quindi, sulla base della previa valutazione multidimensionale, anche percorsi di formazione alle autonomie per l'inserimento lavorativo. In questa direzione rafforziamo la vita indipendente e il Dopo di noi, per come di recente ridisegnati, i servizi domiciliari, i modelli di abitare inclusivo e il lavoro delle équipes multidisciplinari.

Allo stesso modo, scegliamo di leggere l'invecchiamento non come un problema, ma come una trasformazione da governare. L'invecchiamento attivo diventa una politica strutturale: promuovere autonomia, partecipazione, socialità, contrastare l'isolamento, rafforzare i servizi di prossimità. Significa riconoscere il valore sociale delle persone anziane e costruire comunità più coese.

Investiamo con decisione sulle famiglie, sui minori e sui giovani, assumendo il contrasto alla povertà educativa come priorità politica. Costruiamo comunità educanti, rafforziamo i servizi per l'infanzia, sosteniamo la genitorialità, promuoviamo l'affido familiare e accompagniamo i care leavers verso

l'autonomia. Ai giovani riconosciamo un ruolo centrale: non destinatari, ma protagonisti del cambiamento sociale.

Affrontiamo con determinazione il tema della violenza di genere e del maltrattamento dei minori. Non basta intervenire sull'emergenza: occorre agire sulle cause. Per questo rafforziamo i centri antiviolenza, sosteniamo l'autonomia delle donne, promuoviamo percorsi educativi e culturali e interveniamo anche sugli uomini autori di violenza. È una responsabilità pubblica, non un tema privato.

La leva che rende possibile tutto questo è la governance. E anche qui la scelta è chiara: rafforzare il livello territoriale e renderlo protagonista. Gli Ambiti Territoriali Sociali non sono più solo luoghi di gestione, ma spazi di programmazione strategica. Investiamo sugli Uffici di Piano, sulle competenze, sui sistemi informativi, sulla capacità di monitorare e valutare.

Ma soprattutto, ridefiniamo il ruolo degli organismi di concertazione territoriale. Non più sedi formali, ma luoghi reali di co-decisione. La co-programmazione e la co-progettazione diventano pratica ordinaria di governo. Il Terzo Settore, le imprese sociali, le comunità locali non sono interlocutori esterni, ma sono ormai parte integrante della costruzione delle politiche pubbliche. È un modello di amministrazione condivisa che riconosce valore alle energie sociali e le trasforma in capacità di risposta, in motore di sviluppo del territorio misurabile mediante valutazione di impatto.

Accanto a questo, investiamo in innovazione sociale e digitale come strumenti di equità. Semplificare l'accesso ai servizi, costruire piattaforme uniche, sviluppare hub territoriali e laboratori di comunità significa rendere il welfare più vicino, più accessibile, più giusto.

Questo Piano è, in definitiva, una scelta di campo. È la scelta di una Puglia che non accetta che le disuguaglianze diventino destino. Che non considera la fragilità un margine, ma un punto da cui ripartire. Che investe sulle persone, sulle relazioni, sulle comunità.

È un impegno concreto, che chiama tutti – istituzioni, operatori, cittadini – a una responsabilità condivisa. Perché il welfare non è un settore: è il modo in cui una comunità decide di stare insieme.

E noi abbiamo scelto da quale parte stare.

L'Assessore al Welfare Regione Puglia
Cristian Casili

Introduzione

La costruzione del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali: un percorso di ascolto, dialogo, confronto e partecipazione

Il presente Piano regionale delle politiche sociali, emanato a valle di un articolato percorso di partecipazione e coprogrammazione, si colloca in un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni demografiche, economiche e sociali, che incidono in maniera significativa sulla struttura dei bisogni e sulla capacità dei sistemi di welfare di offrire risposte adeguate, tempestive ed efficaci. L'invecchiamento della popolazione, l'emergere di nuove vulnerabilità, l'ampliarsi delle disuguaglianze e la crescente complessità dei percorsi di vita rendono necessario rafforzare il processo di costruzione di un sistema integrato, capace di connettere risorse, competenze e strumenti.

In tale prospettiva, il Piano assume come asse strategico centrale l'integrazione tra politiche pubbliche, intesa non solo come coordinamento tra livelli istituzionali, ma come vera e propria ricomposizione delle filiere di intervento, che attraversano ambiti diversi – sociale, sanitario, educativo, lavorativo, abitativo, culturale e sportivo. L'obiettivo è quello di costruire un modello di welfare capace di leggere la complessità dei bisogni nella loro dimensione multidimensionale e di offrire risposte unitarie, personalizzate e continuative, superando logiche settoriali ed interventi episodici.

L'integrazione rappresenta, in particolare, la leva fondamentale per il contrasto alle diverse forme di povertà che interessano il territorio regionale. Accanto alla povertà economica, infatti, si manifestano con crescente evidenza forme di povertà educativa, relazionale, abitativa e di accesso ai servizi, che spesso si sovrappongono e si rafforzano reciprocamente, generando condizioni di esclusione sociale persistente. Il Piano promuove, pertanto, un approccio multidimensionale fondato sulla presa in carico integrata, sulla personalizzazione degli interventi e sull'attivazione di reti territoriali solide, in grado di coinvolgere istituzioni, enti del Terzo settore e comunità locali. In tale quadro, particolare attenzione è rivolta allo sviluppo di misure integrate di inclusione attiva, capaci di connettere sostegni economici, servizi alla persona, percorsi educativi ed opportunità di inserimento socio-lavorativo.

Un ambito prioritario di intervento riguarda la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, per le quali il Piano assume a riferimento il paradigma dei progetti di vita personalizzati fondati sul budget di salute. Tali strumenti rappresentano il fulcro di un modello di intervento orientato all'autodeterminazione, alla partecipazione attiva ed alla piena inclusione sociale, in coerenza con l'evoluzione normativa e culturale che riconosce la centralità della persona nella definizione dei propri percorsi esistenziali. Il Piano intende pertanto rafforzare e rendere strutturali tali strumenti, promuovendo una presa in carico multidimensionale, che integri interventi sociali, sanitari, educativi e lavorativi e che valorizzi il ruolo delle famiglie e delle reti informali. In questa direzione, si pone l'esigenza di consolidare modelli organizzativi capaci di garantire continuità, appropriatezza e qualità degli interventi, anche attraverso il rafforzamento delle equipe multiprofessionali e dei dispositivi di coordinamento tra servizi.

Parallelamente, il Piano individua nell'invecchiamento attivo una delle principali direttrici strategiche per rispondere alle trasformazioni demografiche in atto. L'aumento della popolazione anziana impone di promuovere, anche livello locale, un approccio che valorizzi il ruolo sociale, le competenze e il contributo attivo delle persone anziane alla vita delle comunità, con interventi finalizzati a prevenire la non autosufficienza, sostenere l'autonomia, favorire la partecipazione e contrastare l'isolamento sociale, anche attraverso il rafforzamento dei servizi di prossimità e delle reti di comunità.

Elemento trasversale e abilitante dell'intero impianto del Piano è rappresentato dal rafforzamento della governance multilivello del sistema di welfare, con particolare riferimento al ruolo degli Ambiti territoriali sociali. Questi ultimi costituiscono il livello fondamentale di programmazione e gestione degli interventi, in quanto luoghi privilegiati di integrazione tra politiche e punti di prossimità ai cittadini. Il Piano riconosce la necessità di consolidare la capacità amministrativa e programmatica degli Ambiti, attraverso il

potenziamento degli Uffici di Piano, lo sviluppo di competenze tecniche e gestionali, la promozione di strumenti di monitoraggio e valutazione ed il rafforzamento dei sistemi informativi.

In tale direzione, si prevede l'attivazione di percorsi strutturati di accompagnamento e formazione a regia regionale, finalizzati a sostenere gli Ambiti nella gestione integrata delle risorse, nella ricomposizione della spesa e nell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. Contestualmente, il Piano promuove una maggiore integrazione tra Ambiti territoriali e Aziende sanitarie locali, anche attraverso la definizione di protocolli operativi e l'interoperabilità dei sistemi informativi, al fine di garantire una presa in carico unitaria e continuativa delle persone.

Il rafforzamento della governance si accompagna, inoltre, alla valorizzazione degli strumenti di partecipazione e di co-programmazione e co-progettazione con il Terzo settore, riconosciuti quali elementi essenziali per la costruzione di politiche pubbliche più efficaci, inclusive e aderenti ai bisogni reali dei territori. Il Piano pertanto promuove un modello di amministrazione condivisa, fondato sulla collaborazione stabile tra istituzioni e soggetti della società civile, anche al fine di sostenere processi di innovazione sociale e di generare impatti positivi e duraturi sulle comunità.

Il presente Piano si configura, in sintesi, quale strumento di programmazione strategica orientato alla costruzione di un welfare di comunità, capace di coniugare universalismo e selettività, diritti e responsabilità, integrazione ed innovazione. Un welfare che pone al centro la persona, i suoi bisogni e i suoi percorsi di vita e che si fonda su un sistema di governance solido, partecipato e orientato ai risultati, in grado di accompagnare le trasformazioni in atto e di promuovere uno sviluppo sociale equo e sostenibile per l'intero territorio regionale.

La Direttrice del Dipartimento Welfare
Valentina Romano

Indice

1.1- Il quadro normativo nazionale.....	7
1.2 - Il quadro normativo regionale	19
1.3 – La costruzione partecipata del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali	24

1.1- Il quadro normativo nazionale

Il 5 maggio 2025 è stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2025, con il quale viene adottato il *Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026*, definito dalla Rete e approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 6 marzo 2025.

Esso, in continuità con il precedente *Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023*, rappresenta il principale strumento di programmazione delle politiche sociali a livello nazionale e costituisce il quadro di riferimento per l'attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS).

Già con il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e con il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022-2024 adottato con DPCM 3 ottobre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022, il Ministero del Lavoro del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva avviato un lavoro di ricongiungimento dei tre maggiori fondi sociali (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo povertà, Fondo per le non autosufficienze) ed i rispettivi documenti di programmazione in una cornice unica *“di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali”*.

Dopo il primo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali relativo al triennio 2001-2003, è stato necessario infatti attendere il Decreto legislativo 147/2017 e la costituzione della Rete della Protezione e inclusione sociale, per veder nascere una rinnovata progettualità programmatica, collegando i tre maggiori fondi sociali (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo povertà, Fondo per le non autosufficienze) ad altrettanti Piani *“di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali”*, elaborati dalla stessa Rete: il Piano sociale nazionale, il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, il Piano per la non autosufficienza. I primi due sono stati elaborati per i trienni 2018-2020 e 2021-2023, il terzo per il triennio 2019-2021 e 2022-2024.

Il nuovo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 fa propri alcuni importanti aggiornamenti della cornice normativa europea e nazionale, tra cui meritano particolare attenzione: il bilancio pluriennale dell'UE 2021-2027 integrato dal Next Generation EU, il Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-27 (PN), il 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023, Il Piano di Azione Nazionale della Garanzia Infanzia (PANGI), il Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha introdotto *“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”* ed in particolare il Supporto alla formazione e lavoro (SFL) e l'Assegno di inclusione sociale (ADI) in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.

Cardine del nuovo Piano nazionale, così come già del precedente, **è l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)**. Il fondamento della rilevanza giuridica dei LEPS si rinviene nell'articolo 22 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e ss. mm. ii. che ha delineato, in forma generica, una serie di ambiti di intervento riconosciuti come livelli essenziali, a cui è cronologicamente seguita la riforma dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione che, nel 2001, ha riservato allo Stato la definizione dei LEPS da assicurare su tutto il territorio nazionale. Ferme talune difficoltà operative nell'attuazione della previsione di cui al precitato articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, con la legislazione che ha introdotto **la misura nazionale di lotta alla povertà** sono stati definiti formalmente i livelli essenziali delle prestazioni non solo nella componente di trasferimento monetario, ma anche in quella di politica attiva, gettando le basi per il riconoscimento di un vero e proprio diritto individuale alla **presa in carico da parte dei servizi sociali o del lavoro**. Con la Legge di bilancio 2021 (i.e. Legge 30 dicembre 2020, n. 178) si è successivamente arrivati alla formale definizione in norma di un livello essenziale di sistema nei termini di un rapporto assistenti sociali e popolazione minimo di 1:5000 e a stanziare risorse finalizzate al suo perseguimento nell'ambito del servizio pubblico (articolo 1 commi 797-804), quale preconditione necessaria di natura

infrastrutturale dell'intero edificio del sistema dei servizi sociali e sono state individuate, nell'ambito del federalismo fiscale, nuove risorse specificamente destinate al rafforzamento dei servizi sociali (articolo 1 commi 791-793), integrative rispetto al rifinanziamento e al rafforzamento dei diversi fondi sociali nazionali, e formalmente correlate alla definizione di **obiettivi di servizio** per la cui definizione è stato avviato un lavoro sinergico e coordinato con la filiera sociale e con gli enti locali. Nell'ambito della precedente programmazione sociale nazionale e, in particolare, del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, è stato assunto come prioritario, in sede di prima applicazione e in chiave programmatica, un primo gruppo di LEPS (vedi Box 1), ossia una serie di servizi e prestazioni da riconoscere su tutto il territorio nazionale, già indicati in normativa o in vista di un loro formale riconoscimento, con le relative modalità di finanziamento ai fini di assicurarne l'effettivo conseguimento: *pronto intervento sociale, supervisione del personale dei servizi sociali, servizi sociali per le dimissioni protette, prevenzione dell'allontanamento familiare, servizi per la residenza fittizia, progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente*. Tali LEPS sono stati espressamente richiamati dall'articolo 1, comma 170 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss. mm. ii, la quale, tra l'altro, si è incaricata, al comma 159, di esplicitare che cosa debba intendersi per LEPS, precisando appunto che *"i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità"*. La medesima norma di fonte primaria all'articolo 1, comma 171, ha già provveduto a tipizzare le fonti di finanziamento dei LEPS di cui ai commi 169 e 170, espressamente individuandole nelle risorse nazionali già stanziare attraverso il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, oltre che nelle risorse dei Fondi Europei e del PNRR destinate a questi specifici scopi.

Tabella 1 – LEPS (Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023)

Il quadro dei LEPS identificato dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023			
LEPS	Norma di riferimento	Atto di programmazione di riferimento	Fonti di finanziamento*
Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)	Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159		
Servizio sociale professionale	Legge di bilancio 178/2020, art. 1, commi 797 -802	Piano nazionale interventi e servizi sociali	Fondo povertà, FNPS
Pronto intervento sociale	Legge 234/2021, art. 1, comma 170	Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà	Fondo povertà, FNPS, PN INCLUSIONE,
Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e sostegni in esso previsti	D.L. 48/2023, art. 6, comma 8	Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà	Fondo povertà, FNPS, PN INCLUSIONE, Piano operativo complementare (POC)
Supervisione del personale dei servizi	Legge 234/2021, comma 170	Piano nazionale interventi e servizi	PNRR, FNPS

sociali		sociali	
Servizi sociali per le dimissioni protette	Legge 234/2021, comma 170	Piano sociale nazionale e Piano per le non autosufficienze	PNRR, FNPS, FNA
Prevenzione dell'allontanamento familiare	Legge 234/2021, comma 170	Piano nazionale interventi e servizi sociali	PNRR, FNPS, PN Inclusione
Servizi per la residenza fittizia	La definizione di livello essenziale è riportata nelle schede allegate al piano lotta alla povertà che cita come norma di riferimento la Legge n. 1228/1954 art.2 e il Dpr 223/1989	Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà	Fondo povertà, PNRR, PN Inclusione
Offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate definite dalle Regioni e Province Autonome	D.Lgs. 147/2017 art. 23 comma 4	Piano sociale nazionale punto 1.6 "la governance di sistema e il ruolo degli Ambiti	FNPS
Incremento Sad	Legge 234/2021, comma 162 lett. a)	Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNNA)	FNA
Servizi di sollievo alle famiglie	Legge 234/2021, comma 162 lett. b)	Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNNA)	FNA
Servizi di sostegno	Legge 234/2021, comma 162 lett. c)	Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNNA) e citato nel Piano nazionale interventi e servizi sociali come "servizi per la non autosufficienza"	FNA, FNPS
Pua integrati e Uvm: incremento operatori sociali	Legge 234/2021, comma 163 (potenziamento risorse professionali)	Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNNA)	FNA
Integrazione dell'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162	Legge 234/2021 Comma 164	Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNNA)	FNA

*Fonti di finanziamento che integrano le risorse regionali e locali, trattandosi di interventi e servizi in settori che rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comuni.

Il percorso di definizione dei LEPS in ambito sociale ha trovato ulteriore riconoscimento in sede di legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026) che, all'art. 1 comma 700 individua **gli ulteriori seguenti livelli essenziali delle prestazioni:**

un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a livello di ATS, come previsto dall'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

- a. un'équipe multidisciplinare, come prevista dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico, definito ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55, ogni 20.000 abitanti;
- b. un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti.

Contestualmente, al comma 704 dell'art 1, e per le finalità previste dalla lettera b) del comma 700, viene previsto **l'incremento di Euro 200 milioni annui con decorrenza dal 2027 del "Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi"** di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Inoltre all'art 1 dal comma 706 al 711 è delineato il percorso per arrivare nel 2028 alla definizione del LEP in materia di **assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva**, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché con certificazione di disabilità precedente all'applicazione delle Linee guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

Costituiscono contenuti del citato LEP:

- ✓ il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- ✓ l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 nonché il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 3.

È stato previsto altresì:

- ✓ al comma 708 dell'art 1 la realizzazione entro il 31 dicembre 2027 del registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI);
- ✓ al comma 709 dell'art 1, nelle more della piena operatività del registro di cui al comma 708, quali misure propedeutiche all'implementazione del LEP finalizzate a favorire l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, l'individuazione di uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.

Il comma 710 dell'art 1 della l. 199/2025, individua nel *Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità*, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le risorse che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 e al successivo raggiungimento del LEP.

Tabella 2 – LEPS (l. n. 199/2025)

I LEPS introdotti dalla l. n. 199 del 30 dicembre 2025			
LEPS	Norma di riferimento	Atto di programmazione di riferimento	Fonti di finanziamento*
un'équipe multidisciplinare, come prevista dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, composta a livello di ATS da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico, definito ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55, ogni 20.000 abitanti	legge n. 199 del 30 dicembre 2025, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 Art 1 comma 700 lett b)		Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a)
un'ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti, da modulare in funzione della consistenza della platea dei beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti	legge n. 199 del 30 dicembre 2025, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 Art 1 comma 700 lett c)		Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a)

*Fonti di finanziamento che integrano le risorse comunali trattandosi di interventi e servizi in settori che rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comuni

All'interno di questo contesto normativo finalizzato a rafforzare gli strumenti di inclusione sociale e di lotta alla povertà, sono state disegnate e rese operative le misure specifiche di sostegno al reddito; come già specificato, il DL. 48/2023 ha istituito **l'Assegno di inclusione**, quale nuova misura di inclusione sociale e lavorativa, che segue l'introduzione del Reddito di Inclusione prima e del Reddito di cittadinanza (RdC) poi, che avevano allineato l'Italia agli altri Paesi europei nel fornire con unico strumento una garanzia di un reddito minimo, un'opportunità di inclusione sociale e di formazione e una possibilità di inserimento nel

mercato del lavoro. La nuova misura, cui possono accedere nuclei in possesso di specifici requisiti economici, reddituali, di cittadinanza, residenza e soggiorno, che abbiano al loro interno componenti minorenni, con 60 o più anni, con disabilità riconosciuta ai fini I.S.E.E. o in condizioni di svantaggio, prevede la definizione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa personalizzati e obblighi di attivazione specifici per ogni componente. Si evidenzia che l'ADI è compatibile e cumulabile con l'Assegno Unico Universale per le famiglie con figli sotto i 21 anni di età.

Anche in tale materia, si registra l'intervento normativo introdotto dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026) che:

- ✓ all'art 1 commi 158-161 ha operato la soppressione della disposizione attualmente vigente che prevede la sospensione di un mese dell'erogazione dell'assegno di inclusione, sia in caso di primo rinnovo per periodi ulteriori 12 mesi (dopo un periodo continuativo di fruizione non superiore a 18 mesi), sia al termine di ogni periodo di rinnovo di 12 mesi. Inoltre è stata prevista altresì, la riduzione del 50 per cento dell'importo della prima mensilità di rinnovo rispetto al beneficio mensile dell'assegno di inclusione spettante;
- ✓ all'art 1 commi 208 e 209 ha apportato modifiche del calcolo dell'ISEE relative alla casa di abitazione e alla scala di equivalenza, valide con riferimento all'applicazione di alcuni istituti tra i quali l'Assegno di Inclusione. Nello specifico sono stati introdotti elementi più favorevoli nel calcolo dell'ISEE mediante:
 - elevazione da 52.500 euro a 91.500 euro – nonché a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane – del limite del valore dell'abitazione di proprietà escluso dal computo indicatore della situazione patrimoniale e nell'ulteriore incremento del medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo;
 - ridefinizione della scala di equivalenza, con revisione delle specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare: 0,1 in caso di nucleo con due figli; 0,25 in caso di tre figli; 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli.

Con particolare riguardo alle **persone anziane non autosufficienti**, il legislatore, in data 23 marzo 2023, ha emanato la Legge n. 33 recante Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, la quale individua una serie di misure volte alla costruzione di un sistema integrato di interventi di natura sociale e sanitaria, in grado di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane non autosufficienti. Tale riforma, oltre ad essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR in relazione alla Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore, investimento 1.1 per il sostegno alle persone vulnerabili e Missione 6, Componente 1, investimenti 1.1,1.2 e 1.3 per la realizzazione delle case di comunità e la presa in carico della persona per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, si pone l'obiettivo di dare attuazione ad alcune norme contenute nella legge di bilancio del 30 dicembre 2022, n. 234 ed in particolare alle disposizioni dell'articolo 1 commi 159 – 168.

In attuazione della Legge 33/2023, è stato adottato il Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Ai fini di un'efficace combinazione di interventi di natura sociale e sanitaria, il D.lgs. 29/2024 ha previsto la realizzazione di un *sistema combinato tra i Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali (LEPS) e i Livelli essenziali di assistenza (LEA)*, con l'obiettivo di garantire un migliore sviluppo dei processi di assistenza alla persona anziana, anche non autosufficiente.

Parallelamente nel 2024, in attuazione della legge n. 227 del 22 dicembre 2021, Delega al Governo in materia di disabilità, è stato emanato il Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante la definizione della **condizione di disabilità**, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del *progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*. Tale riforma, prevista dal PNRR - Missione 5, componente 2, in coerenza con la Convenzione

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si pone l'obiettivo di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovendo gli ostacoli e attivando i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti, introducendo cambiamenti significativi nella valutazione e nell'assistenza delle persone con disabilità.

L'entrata in vigore delle due riforme, di cui una riferita alle persone anziane anche non autosufficienti "Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29" e una riferita alle persone con disabilità "Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62", entrambe finanziate a valere sulle risorse afferenti al **Fondo nazionale Non autosufficiente (FNA)**, ha determinato come conseguenza diretta e innovativa rispetto al passato, l'elaborazione di *due distinte programmazioni nazionali* a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Alla platea delle *persone anziane anche non autosufficienti* che abbiano superato i 70 anni di età sarà infatti dedicato il "*Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana*", come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 marzo 2023, n. 33, allo stato attuale in fase di predisposizione.

Alla platea delle *persone con disabilità* è destinato invece il *Piano Nazionale della Non autosufficienza 2025/2027*, di fatto elaborato e condiviso in sede di Conferenza Unificata Stato regioni, ma attualmente non ancora approvato con decreto.

In entrambe le riforme, assumono un ruolo centrale i *Punti Unici di Accesso (PUA)* ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati, la valutazione multidimensionale unificata, in grado di individuare i bisogni della persona, la condizione di non autosufficienza e la definizione di un progetto assistenziale individualizzato (PAI). Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuativo della citata legge n. 227/2021, dispone che la valutazione di base effettuata a cura dell'Inps accerta la condizione di non autosufficienza *tout court* per le persone con disabilità che poi, attraverso la valutazione multidimensionale territoriale, avranno accesso alle prestazioni per la non autosufficienza (incluso il PAI) e all'elaborazione del progetto di vita, ove richiesto.

Entrambe le riforme si fondano su finalità comuni, quali: il miglioramento della presa in carico coordinata, dei servizi di assistenza, la promozione di percorsi integrati volti a garantire un'assistenza adeguata e dignitosa, l'inclusione e la partecipazione attiva nella società, la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti.

L'importanza delle due riforme sopra citate e il loro effetto impattante in termini di competenze, organizzazione e formazione degli operatori pubblici e privati e della cittadinanza tutta, necessita di una breve sintesi come di seguito esplicitata.

Riforma sulla Disabilità

Nello specifico la riforma sulla disabilità, di cui alla legge n. 227/2021 recante “Delega al Governo in materia di disabilità”, ha come finalità principale quella di garantire alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti civili e sociali, incluso “il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa”, e di “promuovere l’autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione”.

Obiettivo della riforma è lo spostamento dell’attenzione anche a livello terminologico, dalla patologia alla persona, con i suoi desideri, aspettative e preferenze e il diritto ad avere un proprio percorso di vita, liberamente scelto, seppur adeguatamente supportato. Questa nuova prospettiva determina il superamento del modello medico tradizionale a favore di un approccio bio-psico-sociale, secondo cui la disabilità non deve essere trattata come una questione meramente assistenziale e di cura dell’individuo e in cui la capacità di autodeterminazione della persona con disabilità assume un valore cardine.

In tale contesto, assume un ruolo centrale il “progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”, come richiamato all’articolo 2, comma 2, lett. c) della legge n. 227/2021, che - partendo dai desideri, dalle aspettative e dalle preferenze della persona - è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri, valorizzando il principio di autodeterminazione.

L’attuazione della legge delega n. 227 del 2021, ha determinato la conseguente adozione di importanti decreti legislativi di seguito sintetizzati:

Tabella 3 – Decreti attuativi

Decreti attuativi della legge delega 227/2021	
Decreto n. 222 del 13 dicembre 2023 “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità”	Finalizzato a garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione, anche attraverso l’introduzione di una figura qualificata nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità
Decreto legislativo n. 20 del 5 febbraio 2024, “Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità	Il decreto istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Il Garante costituisce un’articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione ONU.
Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato	Rappresenta il fulcro per l’attuazione della riforma, con cui si intende assicurare alla persona il riconoscimento della condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti, nonché l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all’accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e di non discriminazione

--	--

Le rilevanti innovazioni introdotte con la riforma in materia di disabilità, l'entrata a regime dei nuovi processi di accertamento e di valutazione di base della condizione di disabilità e di non autosufficienza, nonché di elaborazione del progetto di vita, hanno determinato la necessità normativa di prevedere una fase di sperimentazione della riforma sino al 31 dicembre 2026, prevedendo l'entrata a pieno regime, della stessa, su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027.

In una prima fase, la sperimentazione è stata limitata a nove province e ha avuto avvio dal 1° gennaio 2025, con una graduale estensione ad altre 11 province (a partire dal 30 settembre 2025, tra le quali è stata inserita per la Regione Puglia la Provincia di Lecce), come previsto dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, interessando quindi, già per l'annualità 2025, complessivamente 20 province. Nel corso del 2026 altri territori saranno coinvolti dalla sperimentazione, per raggiungere gradualmente l'intero territorio nazionale, tra cui la provincia di Brindisi.

Riforma anziani

La riforma sulle persone anziane di cui alla **legge 23 marzo 2023, n. 33** recante delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane fissa i principali obiettivi della riforma dedicata agli anziani, ovvero, promuovere l'autonomia e l'inclusione sociale, prevenire la fragilità, migliorare l'assistenza e la cura, contrastare la solitudine e la deprivazione relazionale.

Per l'attuazione della legge delega, è stato emanato il decreto legislativo n. 29 del 15 marzo 2024, recante **"Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33"**. Tale provvedimento ha come obiettivo principale quello di promuovere la dignità e l'autonomia delle persone anziane, nonché la loro inclusione sociale, riconoscendo loro il diritto a proseguire la propria vita così come le cure di cui potrebbero necessitare, presso il proprio domicilio, affrontando quindi il tema dell'invecchiamento attivo e la prevenzione delle fragilità della persona anziana.

Le disposizioni prevedono l'accesso a servizi di valutazione multidimensionale e sanità preventiva, anche attraverso dispositivi di telemedicina a domicilio, il contrasto all'isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior cohousing*) e la coabitazione intergenerazionale economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

Il decreto è finalizzato, inoltre, a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per gli anziani non autonomi, rafforzando gli interventi trasversali riferiti ai "Punti Unici di Accesso" (PUA) e alla valutazione multidimensionale, finalizzata a definire e riconoscere la condizione di non autosufficienza e il "Progetto Assistenziale Individualizzato" (PAI), indicativo delle prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana. La riforma si rivolge alla platea generale degli anziani come definiti tali dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 29/2024. Tuttavia, la previsione dell'art 40 del D.lgs 29/2024, riconduce alle sole persone che abbiano compiuto i 70 anni, pertanto, solo le persone anziane con 70 e più anni potranno accedere alle specifiche valutazioni ed interventi per la non autosufficienza previste dall'articolo 27 e ss. del decreto legislativo n. 29/2024; mentre le persone non autosufficienti infra 70enni sono inserite nelle procedure e saranno beneficiari degli interventi previsti dalla riforma sulla disabilità.

Il decreto ha inoltre introdotto una misura specifica rivolta agli anziani ultra ottantenni non autosufficienti, disciplinata dagli art. 34-35 e 36 del citato decreto denominata *"Prestazione Universale per anziani non autosufficienti"*, gestita dall'INPS ed è attuata in via sperimentale per il biennio 2025/2026. La platea di beneficiari a cui è rivolta è estremamente selettiva, dovendosi trattare di anziani ultraottantenni non

autosufficienti, titolari di indennità di accompagnamento con ISEE socio sanitario inferiore a € 6.000,00. Tali restrizioni stanno determinando una limitata richiesta della prestazione da parte dei potenziali fruitori.

L'impianto scaturente dalle due riforme in materia di disabilità e persone anziane, determina la necessità di operare uno sforzo amministrativo teso riorganizzare gli strumenti di accesso, presa in carico e valutazione multidimensionale e a sviluppare strategie di utilizzo sinergico delle varie fonti di finanziamento che concorrono alla tenuta del Welfare Territoriale.

A tal fine, espressamente il Piano Nazionale delle Politiche Sociali 2024/2026 prevede la possibilità per le Regioni di utilizzo delle risorse afferenti al Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) ad integrazione delle risorse provenienti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza (FNA), per l'attuazione di interventi atti a: realizzare le misure individuate nel D.lgs. 29/2024 con particolare riferimento all'art. 30 e ad esclusione delle misure afferenti alla Prestazione Universale; a favorire l'invecchiamento attivo mediante la promozione di progetti che pongono al centro le persone anziane, anche non autosufficienti valorizzando le risorse. A favore di tale popolazione possono essere promosse iniziative utili per semplificare l'accesso ai servizi sociali, nonché attività per contrastare e prevenire l'isolamento sociale.

Nell'ambito della programmazione integrata regionale e locale e nel più ampio quadro delle progettualità finanziate nell'ambito del FNPS, riveste carattere primario la realizzazione di azioni volte a garantire servizi socioassistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e diurno tali da assicurare la continuità delle condizioni di vita e le abitudini relazionali di tipo familiare. Il Piano, con riferimento alle persone anziane autosufficienti, consente di finanziare le attività finalizzate all'accesso ai servizi per favorire la domiciliarità e l'integrazione sociale. Analogamente con riguardo alla platea delle persone con disabilità, l'integrazione delle risorse FNPS e FNA può essere programmata dalle regioni al fine di consentire la piena attuazione delle riforme attuative della Legge delega n. 227/2021, e disciplinata dal Decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, mediante l'attuazione di misure idonee a favorire la valutazione e la realizzazione del progetto di vita e i servizi che possano garantire una maggiore inclusione sociale della persona con disabilità.

Il modello di governance, rafforzato dalla normativa sopra richiamata, nonché dalla pluralità di fonti di finanziamento preordinate al raggiungimento dei LEPS già definiti e degli obiettivi di servizio prefissati in materia sociale, per essere efficace, necessita, pertanto, di un raccordo costante tra le autorità di governo (nazionale, regionale e locale), chiamate a collaborare - ciascuna nel quadro delle competenze attribuitegli dal dettato costituzionale e normativo - nella definizione delle condizioni più efficaci di attuazione degli obiettivi della programmazione sociale, perseguendo le forme di intervento più adeguate per lo sviluppo dei servizi in risposta ai bisogni delle persone. In particolare, è nell'ATS che il legislatore ha individuato la dimensione territoriale e organizzativa necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 159-171).

Al fine di rafforzare il ruolo centrale della gestione associata nell'attuale quadro normativo di riferimento, con Decreto Interministeriale del 24 Giugno 2025 sono state adottate le *"Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti territoriali sociali per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali"* finalizzate a fornire indicazioni nonché a definire orientamenti operativi per il rafforzamento della gestione associata degli Ambiti territoriali sociali, con particolare riferimento a modelli e processi organizzativi funzionali all'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da 159 a 171 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e per l'adozione di atti di programmazione integrata, al fine di garantire l'omogeneità del modello organizzativo degli ATS e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.

Complementare all'importanza strategica attribuita agli Ambiti Territoriali Sociali come luogo di erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, al fine di potenziarne la dotazione tecnica, con Decreto del Capo Dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024 è stato approvato l'Avviso pubblico *"Manifestazione di*

interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà”. L’Avviso, rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), è servito a individuare la consistenza al 30 giugno 2024 e il fabbisogno per il prossimo triennio, sull’intero territorio di ambito, per le seguenti figure professionali, da impegnare a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato nelle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: Funzionario Amministrativo; Funzionario Contabile – Economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; Funzionario Psicologo; Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista. Le risposte fornite dagli ATS in esito all’Avviso hanno consentito di avviare nell’anno 2025, nell’ambito della Priorità 1 “Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà” del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, la procedura centralizzata di selezione e le risorse necessarie alla loro assunzione per il prossimo triennio.

Di seguito si riportano le priorità trasversali indicate nel Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 che costituiscono altresì le traiettorie di indirizzo fondamentali nella costruzione del presente documento di programmazione regionale.

Tabella 4 – Priorità trasversali

Le priorità trasversali ai due Piani	
Priorità trasversale	Descrizione
PT.1. Coincidenza tra gli ambiti sociali e quelli del lavoro e sanitari.	Il Piano assume la necessità di arrivare all’individuazione di ambiti sociali, sanitari e del lavoro omogenei che trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi.
PT.2. Potenziamento degli uffici di piano.	Gli operatori e le operatrici degli ATS sono gli attori principali delle politiche messe in atto, e le dimensioni professionale, tecnica e amministrativa sono determinanti per realizzare le azioni organizzative, amministrative, contabili e operative necessarie, perseguendo gli indispensabili obiettivi di efficienza ed efficacia. In particolare, le attività di programmazione e pianificazione degli interventi richiedono risorse dedicate con competenze in materia di analisi dei dati e monitoraggio, progettazione sociale, contabilità degli Enti Locali e gestione finanziaria, diritto pubblico.
PT.3. Potenziamento del servizio sociale professionale.	L’investimento nello sviluppo dell’infrastruttura professionale e organizzativa è fondamentale per rendere concreti i diritti sociali di cittadinanza a cui i LEPS intendono dare risposta e per garantirne la sostenibilità nel tempo. In questa direzione si orientano la definizione del LEPS di assistenza sociale, l’introduzione del contributo, con natura di finanziamento strutturale, per il potenziamento dei servizi e il LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali.
PT.4. Rafforzamento della gestione associata e della infrastruttura organizzativa degli ATS per l’attuazione dei LEPS.	È indispensabile promuovere e sostenere l’adozione, da parte dei Comuni, di forme stabili e strutturate di gestione associata dei servizi sociali, con particolare riferimento ai Consorzi di cui all’articolo 31 del TUEL, favorendo il superamento della frammentazione, la razionalizzazione della spesa e il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi, al fine di semplificare le linee operative interne all’organizzazione degli ATS.
PT.5. Potenziamento della capacità amministrativa nel settore delle politiche sociali.	Come anticipato, nell’ambito della programmazione comunitaria, sono previsti interventi di sviluppo e qualificazione della capacità istituzionale e di rafforzamento della capacità amministrativa, gestionale e finanziaria degli ATS.

<p>PT.6. Rafforzamento delle reti territoriali dei servizi e della capacità di favorire la partecipazione del Terzo settore e della comunità secondo l'approccio dell'amministrazione condivisa.</p>	<p>Le competenze dei soggetti del Terzo settore si integrano in tutte le diverse funzioni delle reti, da quelle di indirizzo, con ruolo di advocacy, a quelle di programmazione e progettazione, secondo il modello della amministrazione condivisa, a quelle di attuazione o di gestione di funzioni delegate.</p>
<p>PT.7. Potenziamento delle Equipe multiprofessionali.</p>	<p>Ogni territorio è chiamato innanzitutto alla realizzazione del potenziamento dei servizi sociali per dare lungo respiro alle politiche intraprese e, in particolare, garantire la piena esigibilità dei LEPS che insistono sull'area povertà e minori e famiglie, i quali richiedono e implicano la presenza di équipes multidisciplinari, tenendo in considerazione la connessione con il lavoro svolto dai diversi professionisti principalmente nell'ambito sanitario, giudiziario, dell'istruzione, delle politiche del lavoro e delle politiche abitative.</p>
<p>PT.8. Sviluppo della Cartella sociale informatizzata sviluppando l'interoperabilità tra i sistemi e favorendo la piena alimentazione del SIUSS.</p>	<p>L'obiettivo è realizzare applicazioni utili per l'attuazione delle misure di welfare decise sull'intero territorio nazionale e un sistema (cruscotto) di analisi descrittive e predittive interistituzionali, finalizzato a supportare i processi decisionali e determinare in modo esaustivo e complementare tra i diversi livelli di erogazione l'effettiva efficacia delle azioni generate. Attraverso l'interoperabilità si intende quindi sviluppare una cartella sociale che sia d'ausilio non solo per la programmazione, ma soprattutto per la gestione degli interventi concreti a sostegno del lavoro professionale.</p>
<p>PT.9. Sviluppo del catalogo informatizzato dei servizi per agevolare le attività di segretariato sociale e le attività di pronto intervento sociale, in collegamento con l'alimentazione del SIOSS.</p>	<p>Il Catalogo rappresenta lo strumento di raccolta delle informazioni sulla offerta territoriale dei servizi nell'ambito di un sistema di classificazione delle tipologie dei servizi sociali e socioassistenziali che sono erogati all'interno di ciascuna aggregazione funzionale. La sua informatizzazione contribuisce alla definizione di nomenclatori e standard comuni e alla semplificazione delle procedure di caricamento dei dati.</p>
<p>PT.10. Integrazione tra le piattaforme di programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei fondi, incremento della disponibilità di dati di monitoraggio.</p>	<p>È necessario prevedere procedure di integrazione tra le piattaforme in uso (Multifondo, SIOSS e GEPI, RPMonline) e i sistemi informativi regionali e locali e definire, in prospettiva, la creazione di un sistema unico di programmazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse, anche al fine di facilitare le procedure amministrative relative all'attuazione e alla rendicontazione della spesa a valere su tutti i fondi nazionali, garantendo alle Regioni e agli ATS la più ampia accessibilità ai dati che alimentano i sistemi informativi nazionali.</p>
<p>PT.11 Attuazione del LEP pronto intervento sociale (PIS).</p>	<p>Il servizio di pronto intervento sociale (di cui al comma 170 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss. mm. ii.) si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato con un servizio specificatamente dedicato. Il pronto intervento sociale viene assicurato 24h/24 per 365 giorni l'anno. In relazione alle caratteristiche territoriali e di organizzazione dei servizi, può essere attivato come uno specifico servizio attivato negli orari e giorni di chiusura</p>

	dei servizi territoriali oppure come intervento specialistico sempre attivo.
PT.12. Formazione degli operatori sociali e dei responsabili della organizzazione dei servizi (middle management).	Gli operatori e le operatrici degli ATS sono gli attori principali delle politiche messe in atto e le dimensioni professionale, tecnica e amministrativa sono determinanti per perseguire gli indispensabili obiettivi di efficienza ed efficacia.

1.2 - Il quadro normativo regionale

La “cornice” nazionale e l’attenta lettura dei bisogni e delle azioni poste in essere nel quadriennio precedente risultanti dalla *Relazione sociale regionale 2025* approvata con Atto Dirigenziale n. 3/2025 ed allegata al documento di programmazione regionale, consentono di aggiornare nel presente paragrafo i tratti salienti della strategia del welfare pugliese.

Punto di partenza è senza dubbio il dettato della norma regionale 10 luglio 2006, n. 19 **“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”**, che definisce ed articola il sistema di welfare regionale, precisando i livelli di tutela dei diritti sociali, gli interventi di promozione della cittadinanza e valorizzazione delle risorse e indicando gli strumenti e i metodi per realizzare il sistema integrato, assicurando prestazioni essenziali ed omogenee sull’intero territorio regionale.

La definizione dei LEPS operata dalla più recente normativa nazionale e l’esigenza di proseguire il percorso di definizione di **modelli organizzativi omogenei per gli ambiti territoriali** su tutto il territorio nazionale impone la definizione di un percorso di lavoro condiviso e partecipato tra Stato, Regioni e Autonomie Locali, finalizzato ad attenuare i rischi di frammentazione degli interventi a garanzia e tutela dei diritti dei cittadini.

L’esigenza, in questo senso, è quindi quella di intervenire, nel rispetto dei compiti istituzionali affidati dalla Costituzione ai diversi livelli di governo in materia di politiche sociali, al fine di:

- ✓ sostenere la maggiore strutturazione organizzativa degli ATS;
- ✓ valorizzare il ruolo di indirizzo politico e strategico dei Comuni, in modo tale da garantire un’adeguata cornice istituzionale ai servizi gestiti a livello di ATS, nelle modalità previste per legge;
- ✓ ribadire il quadro delle funzioni e delle competenze attribuite alle varie strutture organizzative responsabili della gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali sul territorio degli ATS;
- ✓ promuovere modelli organizzativi omogenei per i servizi e gli interventi previsti nell’ambito dei LEPS;
- ✓ promuovere a livello territoriale forme di consultazione e di partecipazione delle parti sociali, degli Enti di Terzo Settore e dei cittadini nelle fasi di programmazione, realizzazione e valutazione degli interventi.

Parimenti, una delle principali priorità trasversali riguarda il **potenziamento dell’integrazione tra le politiche**, ed in particolare all’integrazione socio-sanitaria, l’integrazione socio-lavorativa, l’integrazione socio-educativa, l’integrazione delle politiche sociali con le politiche abitative, l’integrazione delle politiche sociali con le politiche migratorie, l’integrazione delle politiche sociali con le politiche giovanili, etc.

È strategica, infatti, l’integrazione tra programmazioni settoriali che concorrano al contrasto delle condizioni di fragilità e di rischio di esclusione sociale delle comunità locali. Ciò implica, come già indicato, una forte capacità di governance di sistema a tutti i livelli di governo delle politiche e l’impegno a dare coerenza agli interventi allo scopo di ottimizzare l’uso delle risorse.

Già il precedente Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024 approvato con Del. G.R. n. 353/2022 e prorogato all'annualità 2025 con Del. G. R. n. 1648/2024 aveva posto al centro della programmazione il tema fondamentale dell'integrazione delle politiche di welfare, garantendo la tenuta, la continuità e la capacità di governo in una fase segnata da crisi sovrapposte, da un aumento dei bisogni e da una crescente complessità nella gestione delle risorse.

Governance e integrazione sono infatti due direttrici trasversali e complementari che, nel presente documento di programmazione, assurgono ad interventi strategici trasversali.

Negli ultimi anni, si è molto discusso dei modelli di **welfare community, politiche di wellness e progettazione partecipata**, riferimenti secondo i quali il benessere si declina nella promozione dei potenziali fattori che agiscono per garantire elevati livelli di qualità della vita. La questione chiama in causa diversi ambiti di policy, ciascuno con la propria specificità. In questa sede può essere utile orientare la riflessione in un'ottica che valorizzi progetti e percorsi mirati sia a garantire le condizioni ottimali per la coesione sociale sia a coinvolgere direttamente i potenziali destinatari delle misure nei propri percorsi di inclusione sociale ed economica, in entrambi i casi con un ruolo centrale da parte di istituzioni locali, servizi e attori del Terzo settore, nell'ottica delle responsabilità condivise sopra definita.

Rientra nella capacità di promuovere benessere e integrazione anche il secondo aspetto, collegato alla capacità da parte dei servizi di valutare e proporre risposte diversificate in base alle esigenze dei potenziali target vulnerabili individuati dalla normativa statale, coordinando le diverse fonti di finanziamento disponibili sì da garantire, malgrado la frammentazione delle risorse nazionali, servizi con un'offerta universalistica e risposte personalizzate in base ai bisogni specifici.

Il sistema dei servizi e degli interventi sociali deve essere orientato a garantire l'equità, la giustizia sociale, il rispetto e la soddisfazione dei diritti, la promozione di interventi che mirino alla riduzione delle disparità sociali e al riconoscimento a tutte le persone del diritto di accesso al sistema di protezione sociale. Il principio ispiratore è rappresentato dalla centralità della persona e del suo benessere secondo una visione olistica, che tenga in considerazione tutte quelle variabili e quei fattori interni ed esterni che possono avere influenza sulla qualità della vita di una persona, in particolare per le situazioni che richiedono una presa in carico da parte dei servizi. Quindi, è necessario considerare non solo i bisogni legati a difficoltà e limitazioni, ma anche le risorse che si traducono in competenze e abilità a livello individuale e collettivo.

Il presente Piano si impegna a sostenere il **coinvolgimento attivo della persona** nel percorso volto al superamento delle difficoltà e degli ostacoli, nonché a promuovere la sua autonomia e la sua capacità di autodeterminazione, sulla base del riconoscimento delle competenze, delle risorse già possedute dagli individui e della promozione di processi di empowerment che mobilitino tali competenze. La persona beneficiaria dei servizi e degli interventi non ricopre una posizione passiva, bensì è parte attiva e protagonista del proprio percorso di trasformazione da una situazione di bisogno ad una di progressiva autonomia e espansione delle proprie capacità. Tale percorso si sviluppa all'interno di un progetto personalizzato in esito ad un processo di valutazione multidisciplinare, che privilegia dinamiche partecipative nelle quali è coinvolto lo stesso beneficiario. Il progetto personalizzato ha, fra gli altri, l'obiettivo di rendere consapevole la persona della propria situazione e di pianificare i servizi e gli interventi specificando gli obiettivi e i risultati da raggiungere, le azioni da compiere, i soggetti responsabili delle azioni, gli impegni in capo a ciascun soggetto coinvolto, le risorse da utilizzare, i tempi di realizzazione e le verifiche in itinere e conclusive. Il progetto è costruito, in un'ottica di **co-responsabilità e co-costruzione**, coinvolgendo la persona interessata, la famiglia, il contesto istituzionale e quello sociale.

Correlata alla progettazione personalizzata è la **dimensione partecipata della valutazione per aumentarne adeguatezza ed efficacia**, tramite il processo di identificazione congiunta e verifica dell'idoneità dei servizi e degli interventi nel dare risposta ai bisogni, nel raggiungimento degli obiettivi e nel garantire la tempistica definita. Anche tale processo richiede il coinvolgimento attivo dei soggetti beneficiari e degli altri soggetti

ed implica, nell'attività di progettazione, l'adozione di un linguaggio inclusivo, accessibile e l'individuazione di risultati misurabili.

Nel rimandare alle successive sezioni del documento (vedi Capitolo 2) la descrizione di dettaglio degli interventi previsti e dei presupposti normativi a riguardo, si vogliono in questa sede richiamare sinteticamente le principali leggi regionali che, ad oggi, costituiscono l'ossatura fondamentale del sistema di welfare pugliese.

Tabella 5 – Principali leggi regionali

Le principali leggi regionali in materia di welfare	
Legge Regionale	Descrizione sintetica
L.R. n. 19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”	Costituisce la normativa quadro della Regione Puglia in materia di welfare.
L.R. n. 7/2007 “Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia”	Istituisce norme e contributi per promuovere l'equilibrio tra vita professionale e privata e l'uguaglianza di genere, un tema collegato anche a leggi precedenti come la L.R. 19/2006 sulla conciliazione dei tempi.
L.R. n. 32/2009 “Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia”	Delinea un quadro normativo regionale per la gestione dei flussi migratori, l'integrazione socio-culturale, la tutela dei diritti degli immigrati e il monitoraggio attraverso un Osservatorio specifico, promuovendo politiche di accoglienza e inclusione nel territorio regionale.
L.R. n. 7/2013 “Norme urgenti in materia socioassistenziale”	Introduce disposizioni rilevanti per la gestione del sistema sociale e sanitario regionale.
L.R. n. 29/2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne”	Riguarda le norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime e la promozione della libertà e autodeterminazione delle donne, istituendo un sistema regionale di centri antiviolenza, promuovendo la formazione e il coordinamento tra assessorati, finanziando programmi per garantire assistenza alle donne e ai minori vittime di violenza.
L.R. n. 31/2015” Riforma del sistema di governo regionale e territoriale”	Disciplina il riordino delle funzioni a seguito della soppressione delle Province attuata con la legge “Del Rio” prevedendo all'art 3 la possibilità di attribuzione delle funzioni non fondamentali alle Province e alla Città Metropolitana di Bari, previa intesa inter istituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio Regionale.
L.R. n. 9/2016” Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)”	Con la predetta legge la Regione Puglia, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e delle altre disposizioni statali in materia e della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31, ha provveduto al completamento del processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative sul proprio territorio, prevedendo all'art 2 il trasferimento alla Regione, e l'esercizio da parte della stessa di varie funzioni tra cui Lett e) le funzioni relative al trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado, con esercizio delle stesse in avvalimento alla Città Metropolitana di Bari e alle province, secondo le disposizioni di cui all'art 3 comma 2 della l.r 31/2015.

L.R. n. 3/2016 “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”	Disciplina il Reddito di dignità regionale (RED), un sistema di sostegno al reddito e di promozione dell'inclusione sociale, con un contributo economico collegato a percorsi personalizzati di reinserimento, tramite un patto di inclusione sottoscritto con l'Ambito Territoriale Sociale, integrando servizi sociosanitari, lavoro e formazione.
L.R. n. 17/2016 “Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio”	Riguarda il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno della funzione socio-educativa delle attività di oratorio, promuovendo il ruolo fondamentale degli oratori come luoghi di crescita e aggregazione sociale, in linea con la legge nazionale sul sociale (L. 328/2000).
L.R. n. 13/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti farmaceutici”	Promuove la solidarietà sociale e la lotta alla povertà alimentare, valorizzando la donazione di prodotti in eccedenza per le fasce deboli, in linea con la legge nazionale n. 166/2016. Questa legge incentiva la redistribuzione di alimenti e farmaci per il consumo umano e animale, sensibilizzando comunità e imprese.
L.R. n. 29/2017 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)”	Istituisce l'Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.), un organismo tecnico-operativo di supporto alla Regione nella definizione e gestione delle politiche sanitarie e sociali, con funzioni di studio, ricerca e analisi nel settore.
L.R. n. 45/2017 “Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico”	Promuove progetti per l'adeguamento e la gestione di immobili da destinare all'accoglienza temporanea, al fine di supportare chi affronta difficoltà abitative dopo una separazione o divorzio; finanzia altresì interventi per il sostegno alla locazione e la creazione di spazi abitativi adeguati, utilizzando fondi specifici per tali finalità.
L.R. n. 50/2018 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”	Riguarda le disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole e nella comunità regionale, stabilendo interventi educativi, di sensibilizzazione e di supporto per gli studenti, le famiglie e gli istituti scolastici.
L.R. n. 16/2019 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”	Riguarda la "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della buona salute", con l'obiettivo di supportare le persone anziane, la famiglia, i caregiver e promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale, riconoscendo la famiglia come risorsa fondamentale e favorendo l'autonomia e il benessere psicofisico, economico e sociale degli anziani, anche in alternativa ai ricoveri.
L.R. n. 3/2020 “Norme per il sostegno del caregiver familiare”	Riguarda le "Norme per il sostegno del caregiver familiare", riconoscendo il ruolo del familiare che assiste una persona non autosufficiente come risorsa fondamentale per il welfare regionale e promuovendo interventi di supporto, valorizzazione e aiuto concreto per chi si assume questo impegno.
L.R. n. 15/2020 “Interventi regionali per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità,”	Riguarda il diritto alla vita indipendente e autodeterminazione delle persone con disabilità grave, finanziando progetti di assistenza personale autogestita per favorire autonomia e inclusione sociale, in alternativa all'istituzionalizzazione.

anche senza supporto familiare, in Puglia”	
L.R. n. 32/2021 “Norme in materia di diritto di accesso a internet e superamento del digital divide”	Riguarda il diritto di accesso a internet e il superamento del digital divide, riconoscendo l'accesso alla rete come strumento fondamentale di sviluppo, promuovendo l'inclusione digitale e definendo norme per l'implementazione di infrastrutture e servizi.
L.R. n. 5/2022 “Interventi per la tutela, l’assistenza e l’inclusione sociale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti maggiorenni con disabilità aggiuntive”	Riguarda gli interventi per la tutela, l'assistenza e l'inclusione sociale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti maggiorenni con disabilità aggiuntive, promuovendo progetti e attività per la loro integrazione sociale e lavorativa. Questa legge mira a supportare persone con cecità o ipovisione e altre disabilità, supportando attività domiciliari o presso centri.
L.R. n. 32/2022 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”	Art. 12 Assistenza psicologica sperimentale caregiver. Art. 52 Nuovi modelli progettuali per la gestione del trauma familiare.
L.R. n. 37/2023 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)”	Art. 35 Rafforzamento delle azioni per contrastare la violenza di genere. Art. 44 Finanziamento l.r. 13/2017. Art. 50 Accompagnamento in favore delle imprese sociali. Art. 80 Supporto ai servizi di sostegno psicologico nelle scuole. Art. 94 Microcredito sociale.
L.R. n. 25/2024 “Disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso”	Promuove il principio di pari opportunità e parità di trattamento per tutelare orientamento sessuale, identità di genere e variazioni nelle caratteristiche di sesso, garantendo accesso ai servizi senza discriminazioni, in linea con i principi costituzionali ed europei. La legge mira a creare politiche e azioni per prevenire discriminazioni, assicurando uguaglianza e inclusione sociale.
L.R. n. 42/2024 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)”	Art. 34 Integrazione regionale al fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Art. 58 Potenziamento azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo. Art. 68 Interventi di contrasto alla povertà educativa mediante la promozione dello sport. Art. 180 Progetti di vita indipendente e di inclusione lavorativa per cittadini pugliesi in situazione di fragilità permanente.
L.R. n. 11/2025 “Disposizioni in materia di promozione dell’attività degli enti di Terzo settore”	Introduce disposizioni per la promozione e il sostegno degli Enti del Terzo Settore (ETS), riconoscendo il loro ruolo chiave nelle attività di interesse generale e nell'amministrazione condivisa, in linea con il Codice del Terzo Settore, definendo norme specifiche per coordinare l'azione regionale e locale.
L.R. n. 15/2025 “Disposizioni varie”	Art. 4 In attuazione della riforma sulla disabilità definisce il procedimento per la formazione del progetto di vita, affidando all’ambito territoriale la titolarità del procedimento

1.3 – La costruzione partecipata del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali

In coerenza con i principi di trasparenza, equità, universalità e sussidiarietà, la Regione Puglia ha inteso promuovere, in vista della redazione del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali, un percorso articolato, blended e partecipato, orientato al coinvolgimento attivo di tutti i soggetti istituzionali, sociali e civici interessati.

La metodologia adottata ha previsto l'integrazione di strumenti digitali di consultazione pubblica con incontri territoriali in presenza, al fine di garantire una capillare e qualificata partecipazione dell'intera cittadinanza, delle organizzazioni del Terzo Settore, degli enti locali e degli stakeholder rilevanti. Obiettivo del processo è stato quello di intercettare e valorizzare istanze, criticità e proposte, rileggendo i bisogni delle comunità pugliesi anche alla luce dei mutamenti sociali, economici e demografici in atto.

Attraverso tale approccio, ispirato a logiche di co-programmazione, si è proposto di rafforzare la capacità della pianificazione sociale regionale di essere realmente prossima ai territori, riducendo la distanza tra il livello strategico-decisionale, quello gestionale-operativo e la dimensione esperienziale del bisogno.

Partendo anche dalle risultanze delle riunioni delle Cabine di regia provinciali tenutesi nei mesi di febbraio e marzo scorsi, il processo ha preso avvio dalla costruzione della Relazione Sociale Regionale 2025 elaborata con il contributo attivo dei 45 Ambiti Territoriali Sociali, in qualità di soggetti responsabili dell'attuazione delle politiche di welfare insieme alla Regione Puglia. La relazione, fondata su un esercizio di valutazione condivisa, è stata finalizzata a restituire un quadro analitico, aggiornato e documentato dei risultati raggiunti, delle prassi operative di maggiore efficacia e impatto, della loro trasferibilità su scala territoriale più ampia, nonché delle criticità e delle aree di bisogno ancora non adeguatamente valorizzate.

La seconda fase di *partecipazione e redazione condivisa del Piano* ha rappresentato il cuore del percorso: non si è infatti trattato di un semplice momento consultivo, ma di uno spazio concreto di co-costruzione democratica e corresponsabilità collettiva. Il Welfare, nella sua forma più aperta e partecipata, alimentata dalla sussidiarietà e dalla cittadinanza attiva, è essenziale per concorrere a rispondere a una domanda crescente di salute e benessere, individuale e collettivo, e a una molteplicità di bisogni, sempre più articolata e complessa, anche attraverso azioni di promozione e di prevenzione.

Il contesto sociale pugliese è infatti in profondo mutamento: si rafforzano le disuguaglianze, emergono nuove fragilità, cambiano i bisogni e le forme della convivenza. Proprio per questo, oggi più che mai, la partecipazione attiva e consapevole diventa uno strumento indispensabile per leggere la complessità dei fenomeni, valorizzare le risorse comunitarie e costruire risposte integrate.

Il cardine di questo processo è pensare al welfare come il motore di un processo di cambiamento, sociale e comunitario, dal basso, chiamato, da una parte, a raccordare, con una visione e una programmazione unitaria e lungimirante, la pianificazione sociale dei 45 Ambiti Territoriali Sociali, e, dall'altra, a provocare protagonismo sociale, creatività, innovazione, a promuovere solidarietà e cittadinanza, attuando e implementando il principio di sussidiarietà.

Le azioni partecipative pubbliche sono state attivate mediante due canali principali:

- ✓ la presentazione di proposte attraverso la piattaforma digitale regionale, aperta a tutti gli stakeholder (Ambiti Territoriali Sociali, province, comuni e loro organizzazioni di rappresentanza, organizzazioni sindacali e datoriali, enti del Terzo Settore e rispettivi organismi di rappresentanza, ordini professionali, altri soggetti pubblici coinvolti nella gestione dei servizi, cittadini e garanti regionali), per la raccolta di proposte, idee e suggerimenti;
- ✓ l'organizzazione di incontri pubblici territoriali, finalizzati al confronto diretto con le comunità locali e alla promozione di un dialogo aperto e costruttivo attorno ai temi strategici del welfare regionale;
- ✓ l'organizzazione di tavoli regionali con gli stakeholders istituzionali.

L'insieme dei contributi raccolti è stato successivamente oggetto di sistematizzazione e analisi per giungere, infine, all'adozione formale del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali da parte della Giunta Regionale.

L'intero processo è stato progettato non solo per garantire una programmazione più rispondente ai bisogni reali, ma anche per rafforzare i meccanismi di monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi. In tal modo, il sistema di welfare regionale può sempre più configurarsi non come mera erogazione di servizi, ma come relazione di cura, prossimità e responsabilità condivisa, espressione concreta di una comunità che si riconosce e si costruisce ogni giorno, insieme.